

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1936 del 19/04/2018
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 ĵ Ditta MILANESI TRASPORTI DI MILANESI ROBERTO & C. S.N.C. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "stoccaggio sfarinati di cereali e distribuzione all'ingrosso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castell'Arquato (PC), Via Sforzesca n° 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2015 del 19/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno diciannove APRILE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **MILANESI TRASPORTI DI MILANESI ROBERTO & C. S.N.C.** Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "stoccaggio sfarinati di cereali e distribuzione all'ingrosso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castell'Arquato (PC), Via Sforzesca n° 1.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **MILANESI TRASPORTI DI MILANESI ROBERTO & C. S.N.C.**, avente sede legale in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), Via Pascoli n° 63, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Castell'Arquato) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 18/05/2017, prot. n° 2062 (acquisita agli atti il 19/05/2017 con prot. n° PGPC/2017/5969), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "stoccaggio sfarinati di cereali e distribuzione all'ingrosso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castell'Arquato, Via Sforzesca n° 1;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n° 2 scarichi di acque reflue (**S1** di acque reflue industriali ed **S2** di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda con note del 24/07/2017, prot. n° 2977 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/8956), del 12/10/2017, prot. n° 12733 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/12733), e del 24/03/2018, prot. n° 1304 (acquisita agli atti il 26/03/2018 con prot. n° PGPC/2018/5012);

Verificato che:

- presso l'impianto in oggetto sono presenti n° 2 scarichi come di seguito classificati:
 - **scarico S1**: scarico di acque reflue industriali (derivanti dal lavaggio dei mezzi di trasporto per lo svolgimento dell'attività in oggetto) trattate con un sistema costituito da dissabbiatore, deoleatore, pozzetto con filtro oleoassorbente, pozzetto con batteri;
 - **scarico S2**: scarico di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) trattate mediante un sistema costituito da fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico dimensionato per 2 A.E.;
- il pozzetto di campionamento fiscale dello scarico S1 di acque reflue industriali è indicato con la sigla "Uni" nella Tavola Unica del Settembre 2017;
- gli scarichi S1 ed S2 recapitano nel corpo idrico superficiale "canale consortile Sforzesca" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico S1 di acque reflue industriali era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 503 del 15/03/2013 (parte integrante del Provvedimento dell'08/06/2013, prot. n° 4063, rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Castell'Arquato);

Acquisiti:

- il parere favorevole, con prescrizione, espresso, in relazione allo scarico **S1** di acque reflue industriali, dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota 01/12/2017, prot. n° CBP/12984 (acquisita agli atti il 04/12/2017 con prot. n° PGPC/2017/3089);
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione allo scarico **S2** di acque reflue domestiche, dal Comune di Castell'Arquato con note del 30/01/2018, prot. n° 656 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/1378), del 08/02/2018, prot. n° 912 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/1888), e del 24/03/2018, prot. n° 1304 (acquisita agli atti il 26/03/2018, prot. n° PGPC/2018/5012);

Preso atto che il Comune di Castell'Arquato, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L.n. 447/95 ha comunicato: ".....omissis.....*si ritiene.....dell'attività in esame possa essere rispettato il valore limite della classe III attribuita alla area in esame.....*";

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MILANESI TRASPORTI DI MILANESI ROBERTO & C. S.N.C.** per l'attività "stoccaggio sfarinati di cereali e distribuzione all'ingrosso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castell'Arquato, Via Sforzesca n° 1;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MILANESI TRASPORTI DI MILANESI ROBERTO & C. S.N.C.** (C. FISC. 02352950345) -

avente sede legale in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), Via Pascoli n° 63 - per l'attività di "stoccaggio sfarinati di cereali e distribuzione all'ingrosso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castell'Arquato, Via Sforzesca n° 1. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (**S1** di acque reflue industriali ed **S2** di acque reflue domestiche) aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Sforzesca";
2. **di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
 3. **di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali**, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Sforzesca", le seguenti prescrizioni:
 - a) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione del sistema di trattamento dovranno essere sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere anche attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - b) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle stesse e dei pozzetti di ispezione;
 - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
 4. **di impartire, per lo scarico S2 di acque reflue domestiche** avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Sforzesca", le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato;
 - b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore (come indicato nella Tavola Unica del Settembre 2017) deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento per caduta delle acque reflue;
 - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 5. **di fare salvo:**
 - che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti i sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della

normativa di settore vigente;

- quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza nei propri pareri del 01/12/2017, prot. n° CBP/1294, e del 19/01/2018, prot. n° CBP/1290) e trasmessi anche alla Ditta in argomento;

6. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico S1 di acque reflue industriali rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 503 del 15/03/2013 (parte integrante del Provvedimento dell'08/06/2013, prot. n° 4063, rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Castell'Arquato);
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione dei Comuni Alta Val d'Arda.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.